

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, ZOLLA, ZANIBONI, CRISTOFORI, RUSSO RAFFAELE, BALESTRACCI, SARTI, NENNA d'ANTONIO, AUGELLO, FAUSTI, ZUECH, AZZOLINI, BONFERRONI, CARRUS, PICCOLI, GRIPPO, MONGIELLO, PORTATADINO, QUARTA, USELLINI, ZOSO

Presentata il 19 gennaio 1988

Norme in favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in atto nel nostro paese un dibattito sulla opportunità di un provvedimento di amnistia per gli estremisti del terrorismo che colpì il Paese negli anni appena trascorsi. Ci si chiede, non solo nell'ambito politico, se sia giunto il momento per chiudere il periodo dell'emergenza.

La Democrazia Cristiana, che ha subito gli attacchi tra i più duri della violenza omicida del terrorismo, ritiene che sia ancora più urgente rivedere le norme a favore delle vittime alle quali deve andare il più alto riconoscimento di tutto il Paese. Con il testo, che i presentatori propongono, si intende evitare ogni aspetto caritatevole e portare questo aiuto sul piano di una solidarietà dovuta. Già nella IX legislatura la Commissione interni

della Camera era giunta ad elaborare il testo, ora trasformato in proposta, che non potè essere approvato per la anticipata fine della legislatura.

L'articolo 1 elenca i casi di elargizione. Nei successivi articoli l'elargizione è aumentata da 100 a 150 milioni (articolo 2); chi subisce una invalidità permanente può optare per un assegno vitalizio proporzionato, invece dell'assegno unico (articolo 3).

L'elargizione ai superstiti, prevista all'articolo 4, insieme all'opzione dell'articolo successivo, è aumentata.

I termini per le domande da presentare sono di due anni dalla data di entrata in vigore della legge e si provvede d'ufficio nei casi di dipendente pubblico, vittima del dovere.

Le sentenze della magistratura, se emesse, saranno titolo per il riconoscimento del diritto nella valutazione dell'autorità amministrativa.

Nell'articolo 8 la rivalutazione si propone automaticamente sulla base dei parametri ISTAT ed è esente dalla imposizione diretta.

Importante è anche l'estensione alle vittime del terrorismo, italiane, delle disposizioni vigenti per gli invalidi di guerra, se compatibili (articolo 9).

Negli articoli successivi si propone di regolamentare sia la concessione dei benefici senza riferimento all'età e alle condizioni economiche, sia il rapporto tra questi nuovi benefici e i precedenti.

Punto rilevante, per i presentatori, è l'applicazione ad eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente

legge e alle vittime di fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1969 ad oggi (articoli 10-13).

Si è tenuto presente, infine, dei casi in cui i parenti delle vittime sono stati costretti a richiedere un lavoro, che con l'articolo 14, sarà loro dato, per diritto, presso l'amministrazione pubblica e le aziende private sulla base delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge 1° gennaio 1977, n. 285, con precedenza su ogni altra categoria.

Per le ragioni morali, sulle quali il Parlamento, più volte, nei momenti più difficili degli eventi terroristici, si trovò ad esprimere la sua più ampia solidarietà alle vittime del terrorismo, rivolgiamo l'invito, a tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, a voler approvare questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Casi di elargizione).

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sempreché il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di un milione e cinquecentomila lire per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, sempreché:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso sia accertato essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri la palese accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato

dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

c) lo stesso non sia legato da rapporti di parentela, coniugio o affinità con colui che risulti essere il preordinato soggetto passivo, nella persona o nei beni, dell'azione criminosa, ove tale soggetto passivo non risponda ai requisiti di cui alla lettera b).

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2 sempreché il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a 4/5 della capacità lavorativa.

ART. 2.

(Aumento dell'elargizione).

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, come modificata dalla legge 4 di-

cembre 1981, n. 720, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

ART. 3.

(Opzione del beneficiario per assegno vitalizio).

1. Il cittadino italiano, ivi compreso il dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

ART. 4.

(Elargizione ai superstiti).

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta, negli ultimi 3 anni precedenti l'evento; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

ART. 5.

*(Opzione dei superstiti
per assegno vitalizio).*

1. Il coniuge di cittadinanza italiana e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre:

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

ART. 6.

*(Termini e modalità per l'attivazione
dei procedimenti di corresponsione
dei benefici).*

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico « vittima del dovere ».

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

ART. 7.

*(Criteri di decisione e riferimento
alle risultanze giudiziarie).*

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base

di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2 A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causa tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3 Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3 all'esito della sentenza di primo grado, gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute, e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa disposto, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli consacrati con sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

ART. 8.

(Rivalutazione benefici).

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ART. 9.

(Applicazione benefici di guerra).

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 10.

(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento danni).

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento dei danni agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

ART. 11.

(Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi).

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

ART. 12.

(Eventi pregressi).

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tuttavia per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1, i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.

ART. 13.

(Concorso di benefici).

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la

situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, la opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

ART. 14.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

ART. 15.

(Modalità di attuazione).

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre

1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1980, n. 316, come modificato dal decreto ministeriale 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1983, n. 293, in quanto applicabili, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari, per gli anni 1988, 1989 e 1990, rispettivamente, a lire 60 miliardi, lire 10 miliardi e lire 10 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da corrispondere alle regioni ed altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Abrogazione espressa).

1. È abrogato l'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.